

ORNELLA SALATI

QUESTIONI DI DIRITTO MILITARE IN UN INEDITO PAPIRO LONDINESE:  
*P.LOND.* INV. 2585 R E *P.FAY.* 10 + *P.BEROL.* INV. 11533

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 205 (2018) 228–246

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

QUESTIONI DI DIRITTO MILITARE IN UN INEDITO PAPIRO LONDINESE:  
*P.LOND. INV. 2585 R E P.FAY. 10 + P.BEROL. INV. 11533\**

1. Introduzione

Risale all'anno 1900 la pubblicazione ad opera di B. P. Grenfell e A. S. Hunt di *P.Fay. 10*, un frammento di rotolo papiraceo da loro rinvenuto a Theadelphia durante gli scavi del 1898–99, e oggi conservato presso la Bodleian Library di Oxford<sup>1</sup>. Il reperto, di dimensioni modeste (cm 5,5 × 6,4) conserva, sulla faccia perfibrata, nel senso delle fibre, gli inizi di undici righe in latino. Il testo fu pubblicato come adespoto e anepigrafo dagli editori, i quali informavano inoltre il lettore della presenza di sezioni di un documento in corsiva greca sulla faccia transfibrata, in direzione contraria al senso delle fibre<sup>2</sup>.

Ben presto, nel 1901, O. Plasberg e C. Ferrini, indipendentemente tra loro, riconobbero nel testo latino un passo del commentario editto di Ulpiano, in particolare del libro 45: in tale passo, trasmesso da *Dig. 29.1.1*, il giurista esamina la questione del *testamentum militum* e cita il noto *caput mandatorum* di Traiano<sup>3</sup>. Tuttavia, poiché il frammento oxoniense non combacia con la parte finale del *caput* così come riportata nei *Digesta*, entrambi gli studiosi esprimevano condivisibili dubbi sulla possibilità di una piena identificazione con l'opera ulpiana<sup>4</sup>.

A distanza di tempo, S. de Ricci identificò in un altro papiro, di proprietà dell'Ägyptisches Museum und Papyrussammlung di Berlino, *P.Berol. inv. 11533*, un *membrum disiectum* dello stesso rotolo<sup>5</sup>. Il papiro berlinese, acquistato nel 1909 da F. Zucker a Giza<sup>6</sup>, consiste di due frammenti: per quanto riguarda il *recto*, il primo frammento è privo di tutti i margini e contiene sezioni di due colonne contigue; il secondo è provvisto di un lembo del margine sinistro, mentre è mutilo sugli altri lati, e preserva la parte sinistra di una colonna soltanto<sup>7</sup>. Ad oggi questa porzione del rotolo è ancora inedita e, dunque, l'ordine esatto di *P.Fay. 10 + P.Berol. inv. 11533* non può considerarsi definitivo<sup>8</sup>.

Riguardo alla datazione, in base al possibile contenuto ulpiano, *P.Fay. 10 + P.Berol. inv. 11533* andrebbe riferito a dopo il 212 o 213 d.C., generalmente indicato come anno della pubblicazione dell'*ad edictum*<sup>9</sup>.

---

\* Questa ricerca si inserisce nel quadro del progetto PLATINUM (Papyri and Latin Texts. Insights and Updated Methodologies. Towards a Philological, Literary and Historical Approach to Latin Papyri), finanziato dallo European Research Council (ERC-StG 2014 n° 636983) e di cui *Principal Investigator* è M. C. Scappaticcio che ringrazio per avermi affidata la pubblicazione del papiro. Nelle sue diverse fasi il lavoro è stato presentato in occasione di alcuni Seminari di Papirologia tenutisi a Napoli e a Heidelberg: a tutti i partecipanti, e in particolare alla prof.ssa A. Jördens, va la mia gratitudine per le loro preziose osservazioni. Un ringraziamento sentito è rivolto al professore C. Cascione per aver letto il testo, migliorandolo con i suoi numerosi stimoli e consigli.

<sup>1</sup> *P.Fay. 10* = *CLA* II 249, VIII 249, *Suppl. 249*; *CPL* 71, *LDAB* 4130, *MP*<sup>3</sup> 2961, *TM* 62938. Per i dettagli della campagna di scavo e del materiale rinvenuto, anche nell'area cimiteriale, cfr. *P.Fay.*, pp. 51–62.

<sup>2</sup> *P.Fay. 10*, pp. 99–100.

<sup>3</sup> Per un'analisi recente del passo si rimanda a Stagl 2015, 110–112.

<sup>4</sup> Plasberg 1901, 141–142; Ferrini 1901, 1093–1094 (= id. 1929, 453–455). Il testo del frammento corrisponde da *cum in notitiam meam* fino a *rata esset eorum voluntas*. In particolare Ferrini, per spiegare l'incompatibilità tra *P.Fay. 10* e i *Digesta*, avanza due ipotesi: o che il *caput mandatorum* sia abbreviato nei *Digesta*, mentre il papiro lo riporta completo, o che nell'opera a cui si riferisce il papiro si riporti solo la parte essenziale della disposizione, seguita quindi dal commento (*ibidem*, 1093 n. 3 = id. 1929, 454–455).

<sup>5</sup> La notizia è indicata in *CLA* VIII 249.

<sup>6</sup> Cfr. <http://berlpap.smb.museum/record/?result=0&Alle=11533> (luglio 2017).

<sup>7</sup> Riproduzioni del solo fr. *b*, contenente sezioni di 12 righe, si trovano in *CLA* VIII 249; *PLP* II 2.

<sup>8</sup> Nel presente lavoro si è seguito l'ordine di citazione indicato in letteratura (cfr. Ammirati 2010, 58; ead. 2012, 19–20; ead. 2015, 83–84). Nelle banche dati *on line* tale ordine è invece variabile (cfr. soprattutto *MP*<sup>3</sup> che propone la stessa sequenza e *LDAB* in cui, alla voce inventario, *P.Berol. inv. 11533* è riportato prima di *P.Fay. 10*). Infine, sul sito di REDHIS, <http://redhis.unipv.it/index.php/texts-static> (luglio 2017), i due frammenti sono citati in ordine inverso (*P.Berol. inv. 11533 + P.Fay.10*).

<sup>9</sup> Sulla questione cfr. Honoré 2002, 158–176.

A prescindere da ciò, tale *terminus post quem* si accorda con il dato paleografico: già B. P. Grenfell e A. S. Hunt assegnavano correttamente il *recto* latino alla prima metà del III sec. d.C. sulla base del *verso* greco, da loro datato per ragioni paleografiche intorno alla metà dello stesso secolo<sup>10</sup>. Più di recente, con piccole oscillazioni, la datazione è stata precisata agli inizi del III sec. d.C.<sup>11</sup>. Inoltre, le forme grafiche di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533 sono state più volte oggetto di interesse<sup>12</sup>, e, grazie all'attenta analisi di S. Ammirati, sono state ricondotte a una particolare corsiva antica, rapida nell'esecuzione e, al tempo stesso, calligrafica, caratterizzata da alcune forme tipiche della capitale (come nel caso di *r*), da lettere ingrandite all'inizio di rigo e talvolta all'interno del rigo stesso<sup>13</sup>. In aggiunta, tanto l'impaginazione quanto alcuni espedienti grafici hanno spinto la studiosa a riconoscere nell'ambito militare il possibile contesto di provenienza del rotolo; a tale contesto, del resto, si addice bene anche il contenuto stesso<sup>14</sup>.

Ad oggi un nuovo e terzo frammento va identificato come appartenente al *volumen* di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. Si tratta di un papiro di proprietà della British Library di Londra, inventariato sotto il numero 2585 e finora rimasto inedito. Sia la corsiva latina del *recto* sia quella greca del *verso* corrispondono pienamente alle scritture dei due testimoni già noti. Riguardo al testo del *recto*, punti di contatto abbracciano anche aspetti contenutistici e lessicali: il riferimento esplicito a un privilegio accordato all'esercito<sup>15</sup>, i risvolti in ambito fiscale<sup>16</sup>, la menzione di diversi ranghi militari<sup>17</sup>, e come si vedrà meglio nel corso del commento, l'uso di una terminologia largamente attestata nel linguaggio ufficiale dell'epoca<sup>18</sup>. Un nesso logico si ravvisa, infine, nella menzione enfatica del *divus Nerva avus meus* in col. I r. 1, che, come è noto, è citato nel passo ulpiano tra quanti, prima di Traiano, consolidarono la disposizione sulla libera *testamenti factio*<sup>19</sup>. Quest'ultimo dato, peraltro, assume un rilievo speciale per l'interpretazione del papiro londinese: l'espressione, letta nel suo contesto, fa subito capire che, come in *P.Fay.* 10, era citato un provvedimento imperiale e, soprattutto, l'uso del sostantivo *avus* permette sia di escludere che Ulpiano (o l'anonimo giurista) stesse riportando ancora le parole di Traiano, sia di riconoscere in Adriano il *princeps* autore del provvedimento in questione. Evidentemente la discussione toccava, in materia di *beneficia* ai soldati, l'azione normativa di più *principes*. Sotto il profilo bibliologico, ciò spingerebbe a pensare che il nostro reperto provenga da una porzione più interna del rotolo rispetto a quella di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. Tuttavia, dal momento che, come si è detto, parte dei frammenti rimane ancora inedita, e un criterio

<sup>10</sup> *P.Fay.* 10, 100. Grenfell e Hunt, pur maggiormente favorevoli a questa prima ipotesi, non escludevano la possibilità di retrodatare il *recto* latino già alla fine del II sec. d.C.

<sup>11</sup> Inizialmente Lowe proponeva una datazione al II sec. d.C. (*CLA* II 249; così anche Casamassima–Staraz 1977, 57), da lui stesso in seguito abbassata al III sec. d.C. (*CLA Suppl.* 249). Cfr. inoltre Seider, *PLP* II 2, 43 (n°5) che indica una data intorno al 200 d.C. e, da ultimo, Ammirati 2010, 58; ead. 2012, 19–20; ead. 2015, 37 n. 7, 46 n. 10, e in part. 83–84.

<sup>12</sup> Cfr., in ordine cronologico, van Hoesen 1915, 88–89 (n° 31); Marichal 1950, 122–123 (n° 53); Mallon 1952, 180 (*planche* XVI, n° 2), che pure data il testo a un arco cronologico compreso tra la fine del II (*post* 193 d.C.) e la metà del III sec. d.C.; Casamassima–Staraz 1977, 57.

<sup>13</sup> Ammirati 2010, 58; ead. 2012, 20; ead. 2015, 84. Tale giudizio si accorda con quello formulato già da Grenfell e Hunt in *P.Fay.* 10, 100.

<sup>14</sup> *Ibidem*. La studiosa, inoltre, istituisce un parallelo paleografico con la scrittura precedente di *PSI* XIII 1307, della metà del I sec. d.C., oltre che con la scrittura dei *diplomata militaria*. Un'affinità grafica si può scorgere anche con *P.Berol.* inv. 25674, inedito presentato da T. M. Teeter (titolo dell'intervento: An Unpublished Latin Legal Text) al 28<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 01/08/2016), per quanto la scrittura di quest'ultimo sia meno elegante.

<sup>15</sup> Cfr. in *P.Lond.* inv. 2585 *r indulgentia* (col. II r. 4, 10), *melrita aut beneficia* (col. II rr. 6–7), *stipendia* (col. II r. 5, 9) con *bonorum possess[io]*- in *P.Berol.* inv. 11533 fr. *b* r. 4. Inoltre, l'espressione *de util[it]atibus ... pertinent* del nostro frammento (rr. 1–3) trova un parallelo quasi perfetto in *P.Berol.* inv. 11533, fr. *a* col. I r. 3, dove si legge la sequenza *quae ad utilitatem pertinentes*.

<sup>16</sup> Cfr. *fiscum et aerarium* in *P.Lond.* inv. 2585 *r* (I r. 11) con *fisco* in *P.Berol.* inv. 11533 fr. *b* r. 7.

<sup>17</sup> Cfr. in *P.Lond.* inv. 2585 *r trecenari* (col. II r. 1), *legionari[is]* (col. II r. 3) con *centurionum* e *legionibus* in *P.Berol.* inv. 11533 fr. *b* (r. 8, 11), e *com]militones* in *P.Fay.* 10 (rr. 6–7).

<sup>18</sup> Tale aspetto è evidenziato già da Scarano Ussani 1992, 94, a proposito di *P.Fay.* 10 e della presenza del sostantivo *commilitones* (rr. 6–7), attestato anche in Plin. *epist.* 10.101 e 103.

<sup>19</sup> *Dig.* 29.1.1: *militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus ded<i>t: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit.*

tematico, piuttosto che cronologico, poteva essere adottato nell'esposizione, mancano gli elementi testuali necessari per comprovare tale ipotesi.

Per quanto riguarda la provenienza, *P.Lond.* inv. 2585 fu acquistato sul mercato antiquario nel 1924, insieme ad altri papiri risalenti all'età romana e bizantina, e tra i quali erano compresi anche alcuni documenti dell'archivio di Heroninus. Fin dall'epoca del suo arrivo al British Museum di Londra, fu descritto e classificato come «rescript or collection of rescripts of the Emperor Hadrian», e datato al II sec. d.C.<sup>20</sup>. Da più punti di vista, testuale e paleografico, è ora possibile darne una nuova messa a punto. In questa sede intendo presentare unicamente il testo di *P.Lond.* inv. 2585 r<sup>21</sup>, rivolgendo l'attenzione ai punti di maggiore interesse; lascio invece da parte, per i motivi di cui si è detto, la questione della collocazione reciproca dei frammenti, come pure gli aspetti interpretativi di natura propriamente giuridica. Dapprima fornisco gli elementi di carattere bibliologico e paleografico che servono a provare il legame del frammento londinese con *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. Di seguito, mi soffermo sulle questioni principali o incerte della misura imperiale; infine presento l'edizione del testo, provvista di apparati e note di commento.

## 2. Descrizione bibliologica e paleografica

*P.Lond.* inv. 2585 consiste di un frammento papiraceo di colore medio, che misura cm 16,3 in larghezza e cm 11 in altezza, accompagnato anche da un frustulo di dimensioni esigue, qui indicato con la lettera *b*, largo cm 1,2 e alto cm 0,5. La collocazione di tale frustulo all'interno della cornice è del tutto casuale, e allo stato attuale non ci sono elementi né fisici né testuali che permettano in qualche modo di determinarla.

Al pari di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533, il frammento in questione è vergato sul *recto*, in direzione parallela alle fibre, in scrittura latina; al *verso* comprende un documento in corsiva greca, disposto a 180 gradi rispetto al latino.

Per quanto riguarda l'impaginazione del *recto*, già ad un primo sguardo, appaiono evidenti le analogie di *P.Lond.* inv. 2585 r con gli altri testimoni. Il testo è diviso in due colonne di scrittura, di cui sopravvive la parte superiore comprensiva del margine: la sua misura massima, di cm 3,5, si registra in corrispondenza di col. I. Gli altri margini sono invece interamente caduti. Delle due colonne la prima si conserva in condizioni peggiori: di essa è in parte perduta la sezione sinistra, ed è priva anche di un'ampia porzione centrale in corrispondenza dei rr. 5–8. Nonostante questi danni, si può comunque stimare che l'ampiezza della colonna è di circa cm 8,9<sup>22</sup>; tale misura è confrontabile con quella superiore a cm 8,5 rilevata da S. Ammirati in *P.Berol.* inv. 11533<sup>23</sup>. Il dato materiale, unito a considerazioni di carattere testuale, lascia inoltre credere che in questo punto il nostro papiro preservi quasi intatta l'ampiezza della colonna. Di col. II si conserva invece la sezione sinistra soltanto, che dovrebbe corrispondere all'incirca a metà, o poco meno della metà, dell'ampiezza complessiva. L'intercolunnio si presenta relativamente ampio e, in conformità alla legge di Maas, si restringe progressivamente: l'estensione maggiore è di cm 2,9 (in corrispondenza dell'attacco di r. 4 delle due colonne), mentre la minima (in corrispondenza di r. 11) è di cm 2,1. Anche questo dato coincide con quello individuato da S. Ammirati nei frammenti berlinesi, dell'ampiezza di cm 2<sup>24</sup>. La misura media dell'interlineo è in col. I di cm 0,3–0,4, mentre in col. II si riduce leggermente a cm 0,2–0,3. Sfortunatamente questo dato non è specificato nella letteratura esistente sugli altri frammenti, e pertanto non può essere messo a confronto con il nostro. Nell'insieme, lo spazio scrittoria di *P.Lond.* inv. 2585 r occupa una superficie di cm 16,2 × 7,2.

<sup>20</sup> Cfr. *Catalogue* 368–369 (369 per la citazione). Cfr. anche il catalogo *on line* della biblioteca, [http://searcharchives.bl.uk/primo\\_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&dstmp=1492164103347&vid=IAMS\\_VU2&fromLogin=true](http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&dstmp=1492164103347&vid=IAMS_VU2&fromLogin=true) (luglio 2017), dove è indicata la medesima notizia.

<sup>21</sup> L'edizione complessiva di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533 spetta al progetto di ricerca europeo REDHIS (ERC 2013 Adv. Grant) il cui *Principal Investigator* è D. Mantovani.

<sup>22</sup> La misura è stata calcolata sulla base del r. 1.

<sup>23</sup> Mi riferisco alla misura da ultimo indicata in Ammirati 2015, 84, mentre in ead. 2010, 58, l'ampiezza della colonna è data pari a cm 12,5.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

Dal punto di vista paleografico, il testo è vergato, in inchiostro nero, in una corsiva antica, tipica dei primi tre secoli dell'impero, tracciata in modo rapido ma elegante, come in *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. In entrambi i casi la scrittura mostra le seguenti caratteristiche comuni: una lieve inclinazione a destra, chiaroscuro evidente, soprattutto nei tratti discendenti da sinistra verso destra, presenza di piccoli apici, ripiegamenti e uncini alle estremità dei tratti verticali e obliqui<sup>25</sup>. L'altezza media delle lettere misura cm 0,3–0,4, ma, in maniera analoga a quanto osservato per *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533<sup>26</sup>, le lettere iniziali di rigo presentano modulo ingrandito. Ciò appare evidente in particolare in col. II, caratterizzata peraltro dalla posizione in *ekthesis* di r. 1; qui la lettera iniziale di colonna presenta un modulo maggiore rispetto alle altre (cm 1,1). Lettere ingrandite si trovano anche all'interno di rigo<sup>27</sup>. Tra gli espedienti grafici comuni ai frammenti, infine, è da notare il prolungamento dei tratti verticali e obliqui, che nel papiro londinese è ben visibile alla fine dei rr. 8 e 10 di col. I e maggiormente all'inizio di r. 1 di col. II, dove entrambe le *s* presentano lunghi tratti enfatici che invadono parte del margine superiore. Se si passa poi al confronto tra le forme dei singoli segni alfabetici, l'identità di mano assume una concretezza immediata: notevole è soprattutto la forma capitale di *r*, con occhiello e gambo che invade, talvolta in maniera vistosa, l'interlineo e decorato da un piccolo uncino aperto a sinistra<sup>28</sup>. In aggiunta sono da notare: *a* senza traversa e con il primo tratto obliquo che si espande nell'interlineo; *b* corsiva realizzata *panse à gauche*; *d* con asta breve e inclinata; *e* di forma circolare e spesso di modulo più grande rispetto alle altre lettere; *p* ora di modulo piccolo, immersa nel corpo delle parole, ora di modulo maggiore che si erge al di sopra del rigo, e generalmente occhiellata; *t* di solito con asta terminante in una curva e tratto orizzontale corto, ma talvolta di modulo più ampio e leggermente sopraelevata rispetto al rigo di base, dal tracciato curvilineo e tratto orizzontale prolungato<sup>29</sup>; *u* realizzata in tre tratti, talora anche in due e in questo caso sopraelevata. Dall'analisi delle forme grafiche si può concludere che *P.Lond.* inv. 2585 *r* fu certamente vergato dalla stessa mano di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. In maniera simile a *P.Fay.* 10, il frammento londinese non mostra segni della presenza di un secondo scriba.

Da ultimo, anche il riutilizzo del papiro e il tipo di scrittura del documento greco offrono ulteriore e definitiva conferma dell'appartenenza di *P.Lond.* inv. 2585 al medesimo *volumen* da cui provengono *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. Il papiro londinese preserva al *verso* 11 righe di una colonna, che occupa uno spazio di cm 6 × 8. La colonna è mutila soltanto in alto. Considerevole è soprattutto l'ampiezza del margine sinistro che raggiunge la misura di cm 8,3/8,4 all'altezza dei rr. 10–11. Sul *verso* del fr. *b* è visibile soltanto un'unica traccia. La scrittura è una minuscola corsiva ad asse diritto, caratterizzata da *ductus* rapido e modulo piccolo, come quella che occupa la faccia transfibrale di *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* inv. 11533. Come si è detto, tale scrittura è riferibile alla metà del III sec. d.C.<sup>30</sup>. Passando ai dettagli, è facile notare come il tracciato delle singole lettere corrisponda perfettamente: *alpha* occhiellato con il tratto di chiusura ricurvo e spesso in legatura; *epsilon* con la curva superiore chiusa a occhiello sul tratto mediano che regolarmente si allunga fino a raggiungere la lettera successiva; *eta* con la verticale destra ridotta alla metà inferiore e incurvata; *my* con i tratti interni fusi in una curva appoggiata sul rigo di base; *pi* con il tratto verticale di destra ricurvo; *rho* con occhiello piccolo e gambo verticale; *hypsilon* con i tratti obliqui ripiegati verso l'esterno. Non c'è alcun dubbio che tale scrittura risalga alla stessa mano che ha vergato anche il *verso* dei frammenti berlinesi e oxoniense<sup>31</sup>.

<sup>25</sup> Segnatamente *f*, *i*, *p*, *r*, *s*.

<sup>26</sup> Cfr. *supra*, nota 13.

<sup>27</sup> Cfr. in particolare in col. II le lettere iniziali di *trecenari* (r. 1); *parem* (r. 4); *stipendia* (r. 5); *inter* (r. 6).

<sup>28</sup> Accanto a questa forma, la lettera presenta anche un tracciato corsivo in *tractandi* (col. I r. 1) e *trecenari* (col. II r. 1). Tale compresenza di forme caratterizza anche gli altri testimoni.

<sup>29</sup> Il medesimo tracciato si riconosce in col. I r. 1 (la prima *t* di *tractandi*) e in col. II r. 1 (*trecenari*). In maniera identica, tale forma è visibile anche in *P.Berol.* inv. 11533 fr. *b* r. 9 (*centurionum*).

<sup>30</sup> *P.Fay.* 10, 100. Tale datazione si trova confermata anche in *CLA* VIII 249. Graficamente la scrittura può essere confrontata con *P.Oxy.* XIII 2672 (218 d.C.; TM 16877); *XLII* 3049 (247 d.C.; TM 16447); *P.Mich.* XI 620 (240 d.C.; TM 12287).

<sup>31</sup> Nel papiro londinese il testo greco mostra l'uso di verbi in prima persona (cfr. ἐ]βουλόμην al r. 5 e ] . ομαί al r. 7) e dell'aggettivo ἀθάνατος (r. 2) di frequente attestato nei contratti di locazione relativi a bestiame.

Alla luce di tutti gli elementi finora riportati, si può quindi affermare che *P.Lond. inv. 2585 r* e *P.Fay. 10 + P.Berol. inv. 11533* provengono da un unico rotolo originario di contenuto giuridico che sembra toccare una tematica uniforme, quale il diritto militare. Se si guarda nell'insieme al testo dei due frammenti inglesi, si può anche dire che il rotolo, o una sezione di esso, citava in forma diretta diverse disposizioni imperiali in favore dell'esercito. Tuttavia, il contenuto delle linee sempre lacunose, e spesso inutile, di *P.Lond. inv. 2585 r* non aggiunge alcun elemento per accertare o escludere l'identificazione ulpiana che, almeno per il momento, continua quindi a rimanere del tutto ipotetica. Va anche rilevato che il frammento non mostra alcuna introduzione al testo normativo, né offre dati chiaramente connessi con la forma letteraria giurisprudenziale. Anche l'assenza di glosse interpretative è un elemento da tenere in considerazione. Per queste ragioni, rimane difficile pronunciarsi sulla questione della paternità e della tipologia di opera che ci è pervenuta tramite i testimoni papiracei; tale questione non potrà che essere affrontata in modo consapevole soltanto dopo l'edizione complessiva del rotolo.

Ad ogni modo, vale la pena qui sottolineare che il *volumen*, verosimilmente allestito all'interno dello stesso ambiente a cui tali disposizioni erano destinate, fu concepito per una finalità pratica, di semplice consultazione. Ciò dà ragione del fatto che, una volta esaurito il suo scopo, il supporto fu riutilizzato già a breve distanza.

### 3. Natura e contenuto del provvedimento

Riguardo alla natura e al contenuto del testo, si è detto che Ulpiano o l'anonimo giurista riporta *verbatim* una disposizione di Adriano. Ciò è quanto si può ricavare con sicurezza sulla base di col. I. Un secondo dato immediatamente rilevante riguarda il suo carattere inedito. A prescindere dai dubbi di cui si è detto sulla paternità ulpiana del rotolo, è certo che il testo che qui si pubblica non è attestato nella tradizione manoscritta letteraria e giuridica, né in altro tipo di documentazione, come quella epigrafica<sup>32</sup>. Il papiro londinese è dunque il solo testimone della misura adrianea e per questo acquista un'importanza e un'interesse maggiori. Al contempo, per questo stesso motivo, gli interrogativi che pone sono molti e alcuni aspetti appaiono di difficile definizione o comunque poco chiari.

Un primo problema riguarda la relazione tra le due colonne superstiti e se il frammento riporti un unico provvedimento, come sarei propensa a credere, o più di uno. Come in col. I, anche in col. II il discorso è svolto in prima persona<sup>33</sup>; il contenuto delle due parti, per quanto estremamente lacunoso, non appare inconciliabile: l'enfasi sugli *stipendia* militari di col. II rr. 5, 9 è del tutto coerente con la menzione di fisco ed erario in col. I 11. Non a caso, anche in *P.Berol. inv. 11533 fr. b* il *fiscus* è citato nel medesimo contesto in cui si discute di *centuriones* e *legiones*<sup>34</sup>. In base a ciò, si è dunque portati a concludere che il giurista stava citando un unico provvedimento di Adriano in favore di alcuni ranghi dell'esercito e relativo a un qualche aspetto di carattere economico. Sebbene favorevole a questa ipotesi, non si può non tener conto del fatto che nessuno dei frammenti superstiti permette di conoscere l'altezza della colonna e di calcolare la quantità di testo perduto nel papiro londinese; per ragioni di prudenza, dunque, la possibilità di due provvedimenti distinti, ma comunque collegati tra loro e riportati dal giurista in successione continua, non può essere definitivamente esclusa, per quanto poco probabile.

Passiamo alla forma. Stando alla testimonianza del già citato passo dell'*ad edictum*, il provvedimento di Traiano sul testamento militare era stato ripreso e continuato dai *mandata* dei suoi successori<sup>35</sup>. Dal punto di vista formale, l'incipit del frammento, caratterizzato dall'uso della prima singolare e dalla presenza di elementi personali (cfr. col. I r. 1), non è incompatibile con la lingua dei *mandata*<sup>36</sup>. Anche l'apostrofe diretta al destinatario, presente in col. I rr. 3-4, 10 e in col. II r. 8, seppure con una difficoltà sulla quale si

<sup>32</sup> Sulle disposizioni imperiali trasmesse da fonti epigrafiche si rimanda, da ultimo, a Purpura 2009-12, con precedente bibliografia.

<sup>33</sup> Cfr. la sequenza *verim* di r. 5 e *iussi* di r. 10.

<sup>34</sup> Cfr., nell'ordine, rr. 8, 9, 12.

<sup>35</sup> *Dig. 29.1.1: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale.*

<sup>36</sup> Millar 1992, 315. Sull'uso intenso di *mandata* da parte di Ulpiano nel *de officio proconsolis* cfr. l'indagine di Marotta 2011.

dirà nel commento, rientra tra le caratteristiche tipiche delle direttive imperiali<sup>37</sup>. In questo caso destinatario dell'istruzione potrebbe essere il prefetto d'Egitto o un governatore provinciale, piuttosto che qualche altro funzionario<sup>38</sup>. Tuttavia, tali caratteristiche diplomatiche si addicono bene anche alla più ampia categoria dei *rescripta*<sup>39</sup>. Al riguardo, un ulteriore elemento positivo è dato dall'impiego del verbo *respondeo* in col. II rr. 10–11; così come il riferimento a una sezione interna del provvedimento, indicata tramite il termine *caput* (col. I r. 4) rimanda, come è ovvio, alla struttura del *mandatum*, ma può riferirsi anche a quella del *rescriptum*<sup>40</sup>. Con un buon grado di sicurezza è invece da escludere la forma dell'*edictum*, dove di regola l'imperatore, pur esprimendosi in prima persona come in questo caso, non si rivolge direttamente ai destinatari, ma predilige l'uso della terza persona<sup>41</sup>.

Per quanto riguarda il contenuto normativo, anzitutto è da osservare che il brano superstite non contiene riferimenti espliciti alla forma del testamento militare; sebbene esiguo, esso sembra piuttosto interessare alcuni aspetti concreti, di carattere economico, che erano forse legati al diritto ereditario. Tale impressione è suggerita dal linguaggio che, come si è detto, vede la menzione congiunta di fisco ed erario e, soprattutto, pone l'accento sugli *stipendia militum*. Va dunque prospettata la possibilità, forse non errata, che il giurista riporti un *altro* provvedimento di Adriano, chiaramente di contenuto affine a quello del suo predecessore, in quanto pertinente al medesimo ambito, ma ben distinto da esso.

Un aiuto interpretativo potrebbe venire dalla menzione del *divus Nerva* all'inizio del frammento, dalla quale si comprende che l'azione del *princeps* non era senza paralleli, ma si richiamava a un analogo atto normativo di Nerva, nell'intento evidentemente di confermarlo o di integrarlo. In proposito va menzionata anche un'altra importante concessione militare: come riferito da *Inst.* 2.12pr., Nerva accordò ai soldati che erano *in potestate parentum* la facoltà di disporre per testamento dei beni castrensi (*quod in castris adquisierint*); tale misura, risalente già ad Augusto, fu in seguito ripresa sia da Traiano sia da Adriano, il quale peraltro la ampliò estendendola ai veterani (*postea subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id est veteranis, concessum est*)<sup>42</sup>. Naturalmente, data l'estrema frammentarietà non soltanto del nostro papiro, ma anche dei testi disponibili, non è possibile sostenere con certezza se sia proprio questo il provvedimento in questione.

Infine, a prescindere dai molti interrogativi che il papiro londinese lascia aperti, non si può fare a meno di riflettere, seppure brevemente, sulla sfera di applicazione dell'intervento adrianeo. Il frammento mostra, infatti, una disposizione favorevole all'esercito, descritta peraltro per bocca di Adriano stesso come frutto della propria *indulgentia*, e che pertanto merita di essere intesa in una cornice più ampia. Tralasciando la possibilità di vedere un collegamento tra l'operato imperiale e l'opposizione delle truppe alla sua ascesa al trono<sup>43</sup>, è certo che la cura dell'esercito fu tra le principali occupazioni del *princeps* e da lui furono introdotti cambiamenti importanti al riguardo<sup>44</sup>. Gli aspetti più caratteristici del suo programma possono essere

<sup>37</sup> Millar 1992, 316.

<sup>38</sup> Cfr. in proposito la classificazione dei *mandata* proposta da Marotta 1991, 76–77, che in base a destinatari e strumenti di trasmissione, distingue tre tipologie principali di *mandata principum*.

<sup>39</sup> La terminologia dei provvedimenti imperiali non è fissa. In generale, per un inquadramento delle diverse statuizioni imperiali cfr. Spagnuolo Vigorita–Marotta 1992. Ad oggi, in letteratura si tende a distinguere i *mandata* imperiali dalle *litterae*. Sul tema mi limito a rimandare a Dell'Oro 1960 e, più di recente, Marotta 2011, 155–161. Sulle *epistulae* come una delle modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province cfr. Palazzolo 1977, in part. 53–55 sulle *epistulae* di Adriano.

<sup>40</sup> Per questo valore cfr. *VIR* I s.v. VI. Cfr. in proposito la tesi di Volterra 1971, 1026 (= id. 1994, 208) secondo cui già dall'epoca di Adriano le disposizioni imperiali erano divise in *capita*, ognuno caratterizzato da un contenuto specifico e distinto.

<sup>41</sup> Cfr. Spagnuolo Vigorita–Marotta 1992, 120.

<sup>42</sup> Cfr. il commento di Scarano Ussani 1992, 88–89, con ulteriori rinvii bibliografici.

<sup>43</sup> Cfr. Pringsheim 1934, 145; più di recente Le Bohec 2003, 19.

<sup>44</sup> Per un quadro sulla politica di Adriano in ambito militare cfr., seppure con giudizi diversi tra loro, Garzetti 1960, 436–443; D'Orgeval 1950, 381–382, che coglie nell'azione adrianea nei confronti dell'esercito un'eco della più ampia amministrazione dell'impero; D'Ors 1965, 149, secondo cui invece l'imperatore si sarebbe limitato al restauro della disciplina, senza modifiche relative all'organizzazione interna; Thornton 1975, 453–454; Levi 1994, 56–58, che valorizza gli aspetti innovativi

riassunti in due tendenze solo apparentemente opposte tra loro, che videro l'irrigidimento della disciplina da un lato e la concessione di doni e privilegi dall'altro. Per quanto riguarda questa seconda tendenza, l'azione adrianea intervenne a regolamentare soprattutto le questioni di diritto privato connesse con il patrimonio dei soldati. Non è possibile in questa sede soffermarsi sui singoli provvedimenti, né discutere la loro interpretazione giuridica; è sufficiente citare le disposizioni più significative per il testo che qui interessa, in modo tale da provare a chiarirne i caratteri di fondo. Nell'ambito delle prescrizioni giuridiche, va menzionata anzitutto la nota concessione ai figli illegittimi dei soldati di chiedere la *bonorum possessio*, testimoniata dall'*epistula* del 119 d.C. indirizzata al prefetto d'Egitto Rammius Martialis<sup>45</sup>; nel testo della costituzione è sottolineata, come nel caso presente, la disposizione benevola del *princeps* nei confronti dell'elemento militare<sup>46</sup>. Fu inoltre data al *filius familias* militare, nel caso di manomissione di uno schiavo appartenente al *peculium castrense*, la facoltà di diventare patrono del liberto e quindi, eventualmente, di succedere nei suoi beni<sup>47</sup>. La *vacatio tutelae* fu, infine, concessa ai primipilari<sup>48</sup>. In generale, è facile constatare una maggiore indulgenza da parte dell'imperatore anche per le questioni relative alle ultime volontà dei soldati. Un caso esemplificativo in tal senso è costituito dalla *distinctio causarum* da lui introdotta nella valutazione del soldato suicida, secondo la testimonianza dell'*epistula* al governatore della Britannia, Pomponius Falco: il *miles* che aveva ricevuto una condanna conservava comunque il proprio diritto di testare e se, in caso di morte violenta, il suicidio era commesso per *iusta causa*, il suo testamento non perdeva di validità<sup>49</sup>. Tali esempi, se pure non risolutivi per l'identificazione del provvedimento in questione, sembrano comunque utili a comprendere meglio le linee di pensiero del programma adrianeo in ambito militare. Si riconosce in primo luogo una attenzione particolare dell'imperatore per le questioni patrimoniali e testamentarie; al tempo stesso, nell'interpretazione delle singole fattispecie, è frequente il ricorso, reso esplicito attraverso il linguaggio, a un criterio umanitario<sup>50</sup>. Entrambi questi aspetti, citati nelle linee lacunose del papiro in modo non sempre chiaro, sembrerebbero aver caratterizzato la disposizione in questione. Non si può escludere, infine, che nelle intenzioni del *princeps* simili diversi provvedimenti fossero concepiti come parte di un disegno unitario, che teneva conto delle contingenze della vita castrense, ma che forse perseguiva anche una precisa finalità strategica<sup>51</sup>. Ispirandosi spesso ad atti giuridici dei suoi predecessori, Adriano si assicurava il consenso e la leale ubbidienza delle forze armate, oramai concepite per una politica di difesa e di mantenimento dell'assetto territoriale esistente. Ed è forse a questo medesimo disegno che può essere riferita anche la misura trasmessa dal papiro londinese.

---

dell'operato imperiale; dello stesso avviso anche Galimberti 2007, 95–122, anche con riferimento ai giudizi delle fonti antiche; e più sinteticamente Roman 2011, 231–234.

<sup>45</sup> Per il testo cfr. *BGU* I 140 (= *Chrest. Mitt.* 373). Rimane incerto se a beneficiare di tale concessione fossero soltanto i soldati delle truppe di stanza in Egitto o anche nelle altre province dell'impero. Favorevoli a questa seconda ipotesi sono D'Orgeval 1950, 94–95, e Birley 1997, 105–106.

<sup>46</sup> Il termine attestato nella traduzione greca dell'epistola è quello di *φιλανθρωπότερος* (cfr. rr. 19–20). Sulle parole del *princeps*, volte a ottenere il consenso dell'esercito, cfr. le osservazioni di Alexander 1938, 145–146.

<sup>47</sup> *Dig.* 38.2.3.8 (Ulp. <41> *ad ed.*): *si quis filius familias servum de castrensi peculio manumiserit, ex constitutione divi Hadriani patronus est admittique poterit ad contra tabulas bonorum possessionem ut patronus*. Cfr. in proposito anche *Dig.* 38.16.3.7 (Ulp. 14 *ad Sab.*); *Dig.* 38.2.22 (Marcian. 1 *inst.*); *Dig.* 37. 14.8pr. (Modest. 6 *reg.*); *Dig.* 49.17.13 (Pap. 16 *quaest.*). Sulla questione, con riferimento anche ai testi qui citati, cfr. Masi Doria 1996, 323–326.


<sup>48</sup> *Frg. Vat.* 141 (Ulp. *lib. de excusat.*): *primipilaribus ob id ipsum, quod primipilares sunt, vacatio a tutelis a divo Hadriano dari coepit*.

<sup>49</sup> Cfr. soprattutto *Dig.* 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*). Sul suicidio in ambito militare cfr. inoltre *Dig.* 29.1.34pr. (Pap. 14 *quaest.*); *Dig.* 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re mil.*); *Dig.* 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent.*). Il tema, con ampia rassegna bibliografica, è stato esaurientemente discusso da Manni 2013, 339–350, il quale in modo opportuno sottolinea il reale intento deterrente che la misura imperiale si proponeva.

<sup>50</sup> Sulla presenza del concetto di *benignitas*, a cui vanno associati anche *humanitas*, *aequitas* e *indulgentia*, all'interno della politica adrianea cfr. la rassegna offerta da Levi 1993, 75–79, con discussione della precedente bibliografia.

<sup>51</sup> Tale possibilità è messa in evidenza anche da Galimberti 2007, 120–122.





PLond. inv. 2585 (c) British Library Board

4. Testo<sup>52</sup>

Fr. a

	col. I	col. II
	[i]d tractandi divó Nervae avo meó de uti-	sese n . . trecenari o[
	l[it]atibus quae ad optumj . . mḡa . . [.] .	cum alitem ad g . [
	[. . .]l . pertinent placuerit ut not[u]m ḡabe-	pertineat legionari[is
	res exemplum epistulae eius hui[c]apiti	bus parem indulgen[tiam
5	[su]bici iussi [ ±23 ]	verim stipendia [.] . r[
	[ --- ]	occasionem inter . [ - - - me-
	[ --- ] .	rita aut beneficia . [
	[ --- ]m	habes ob om̄na [
	[ ±15 ]sub . . . . . [.] . q[u . . . .]us	crum et stipendia u[
10	[. . .]o deffecisse me iam scitis ipsi quamvis	ri iussi cui indulge[ - - - res-
	[ ±8 ]m et fiscum et aerarium . ener[.]m	ponsurus ut un̄squ[isque
	[ ±16 ]ati[ ±10 ] . . . . .	festinet ad i . . . . . [

col. I

1 *tractandi*: la *d* sembra corretta sopra una lettera precedente, forse *e* l dopo la sequenza *uti*, a una distanza di ca. una lettera, una segno leggero di diagonale nella parte alta del bilineo, forse tratto accidentale o riempitivo  
 2 *l[it]atibus*: nella parte superiore del rigo punta di un tratto verticale leggermente inclinato verso destra, attribuibile per ragioni di spazio a *l* *optumj* . . *mḡa* . . .: rigo danneggiato, nel mezzo dopo *m* residuo di un sottile tratto leggermente arcuato, forse *i*, a distanza di ca. una lettera, una traccia arcuata nella parte del rigo e terminazione

<sup>52</sup> Il testo del frammento si basa sull'autopsia condotta alla British Library di Londra, in data 14-15 dicembre 2016.

quasi evanida di un tratto verticale; fine di rigo una lettera simile a *m*, sul rigo di base due obliqui come di *a*, seguiti dalla punta di un tratto verticale; nella parte alta del bilineo due tracce minime, indecifrabili || 3 ]l .: fine di un tratto verticale leggermente inclinato verso destra che attraversa la parte inferiore del tratto discendente di *l*, probabilmente *li*; in alternativa *le* ma con tratto mediano di *e* evanido | ]hqbē: porzioni superiori di lettere || 4 res: a metà altezza del bilineo tratto leggermente arcuato a contatto con la *e* successiva, compatibile con il secondo tratto di *r* || 7 ] .: sul bordo di frattura tratto orizzontale prolungato nell'intercolunnio, forse appartenente a *s* || 9 ]sub . . . . [: porzioni inferiori di lettere disposte lungo la linea di frattura; inizio di rigo probabilmente ]sub, o in alternativa ]rub, dopo tracce indecifrabili | ]l . q[: traccia minuscola, simile alla fine di verticale, da escludere *o* ed *u* | ]us: sul bordo di lacuna, nella parte alta del rigo, traccia puntiforme seguita da un tratto verticale leggermente inclinato, ]us o (dato l'inchiostro espanso) ] . is || 12 ] . . . . : lungo il bordo di frattura, nella parte superiore del rigo, estremità di diagonali, le prime due orientate verso sinistra, la terza nella direzione opposta; leggermente distanziata da queste si scorge una minima traccia, in corrispondenza di *m* del r. superiore.

col. II

1 *n* . . : tratto di forma arcuata a metà altezza (*o* pare poco probabile per la forma usuale della lettera), seguito da un tratto verticale discendente oltre il rigo di base, *r* o *s* || 3 *ad g* . [: sul bordo di lacuna parte inferiore di un tratto verticale che tende leggermente ad incurvarsi verso destra, *n*? || 5 ] . *r*[: all'inizio minima traccia puntiforme lungo la direttrice superiore; al di sotto del bilineo, tratto verticale discendente che tocca la *r* di *inter* del rigo seguente; più probabilmente parte di *r* che di *s* || 6 *inter* . [: sul bordo di lacuna traccia puntiforme a metà altezza del bilineo || 7 *rita*: tra *t* ed *a*, abbastanza distanziate tra loro, è visibile un breve tratto arcuato lungo la direttrice inferiore | . [: traccia puntiforme nella metà inferiore del bilineo || 8 *ob omīna*: *o* corretta sopra lettera precedente, dopo, nella sequenza *min*, inchiostro in parte evanido || 11 *unūsq[isque*: nel mezzo, lungo il margine di un foro, estremità inferiore di una verticale, compatibile con il primo tratto di *n*, seguita da una piccola traccia verticale nella parte inferiore del rigo || 12 . . . . [: parti superiori di lettere impossibili da decifrare

col. I

2 *ad optimi* . *potius quam ad optimum* | . . mma vel [.] . . mma ut vid. *propter spatium* | . . [.] . *lacunam statui propter spatium* || 10 *deffecisse: lege defecisse* || 11 *fortasse vener[i]m cum prima littera correcta in scribendo*

col. II

1 *trecenari o[ vel trecenario]s* || 3–4 *fortasse legionari[is et auxiliari]bus vel quaedam similis vox* || 7 *fortasse inter[cessam vel inter[ceptus* || 9 *crum: fortasse lu]crum vel sepul]crum vel simula]crum vel sa]crum* || 10 *indulge]ntiam vel indulge]nter vel verbi indulgere quaedam vox*

Fr. b

— — —  
1            ]līta[  
— — —

fr. a

1 ]līta[: nel mezzo, parte di un tratto verticale, compatibile con *i*

## 5. Note di commento

col. I

**1** [*i*]d *tractandi*: Il papiro si presenta danneggiato lungo la direttrice superiore, in corrispondenza di *d*, a causa del salto di alcune fibre; ciononostante, poiché la parte inferiore del rigo è intatta, si scorgono chiaramente l'occhiello e parte dell'asta della lettera. È possibile inoltre osservare che lo spazio tra questa e la successiva *t* è relativamente ampio, ma non presenta segni di inchiostro, ed è quindi probabile che *d* vada separata da *t*. Su queste basi è possibile proporre la restituzione [*i*]d *tractandi* che, tra le varie ipotesi di integrazione, sembra essere la più probabile e, al tempo stesso, la più semplice da accettare. Anzitutto, la disposizione complessiva della colonna spinge a credere che questo rigo fosse scritto in *ekthesis* come quello iniziale di col. II e, verosimilmente, con la prima lettera di modulo ingrandito. Il contenuto dei righi successivi, inoltre, indica che quanto perso in lacuna doveva corrispondere a molto poco. In alternativa, ma meno plausibile, si dovrebbe considerare il rigo completo e supporre la caduta di una *i*, la sola lettera compatibile con lo spazio superstite tra *d* e *t*, ricostruendo in questo modo la fine del genitivo retto dal seguente *tractandi*. Il composto [*a*]d*tractandi*, che pure sarebbe possibile per ragioni di spazio, considerato il modo abbastanza arioso con cui lo scriba è solito tracciare le lettere anche all'interno di parola, appare invece poco soddisfacente per il senso: nel significato di «trattare di» (cfr. *ThLL* II 1161–1162 s.v., con Tac. *ann.* 1.62; 3.52) *adtracto* è d'uso particolarmente raro. Dal punto di vista sintattico, inoltre, il rapporto con il successivo dativo è tutt'altro che perspicuo. Una possibilità è di slegare il verbo da quanto segue, pensando che con la sequenza [*i*]d *tractandi* si concludesse una frase, e con la menzione di Nerva ne cominciasse una nuova. Di conseguenza, si dovrebbe ipotizzare una reggenza del dativo *Nervae* dal *placuerit* di r. 3, mentre l'oggetto sarebbe indicato dal seguente *de utilitatibus*. Una costruzione simile di *placeo* con *de* e ablativo ricorre e.g. in Cic. *fam.* 8.8.7; Liv. 3.40.11; nel lessico giuridico è attestata e.g. in Gai. 2.92; *Dig.* 4.3.25.1 (Paul. 9 *ad ed.*); 15.1.47.2 (Paul. 4 *ad Plaut.*); 31.1.66.6 (Pap. 17 *quaest.*). Questa soluzione consente anche di rintracciare una continuità di senso fino a *iussi* di r. 5.

*divo Nervae avo meo*: Accenti sono stati posti soltanto al di sopra della sillaba finale di *divo* e *meo* e, all'interno del *volumen*, tale uso è testimoniato unicamente dal papiro londinese<sup>53</sup>. Nell'insieme, l'espressione fa subito capire che il discorso era svolto in prima persona e, dunque, che anche in questa sezione del rotolo era riportata in forma diretta la volontà imperiale. Inoltre, già nell'introduzione si è detto che l'impiego dell'appellativo *avus* è un elemento decisivo per stabilire che la voce del principe in questione apparteneva non a Traiano, ma al suo successore. È risaputo che nel linguaggio tecnico e giuridico il termine indica un rapporto ben preciso, che separa di due gradi gli individui appartenenti alla medesima parentela (cfr. *ThLL* II 1609–1612, in part. 1611 s.v.); al contrario l'accezione generica di «antenato», tipica invece di *parentes* o *maiores*, è alquanto rara e d'uso quasi esclusivamente poetico (cfr. e.g. Verg. *Aen.* 6.840; 7.220; 10.201). È dunque chiaro che l'*ego* parlante si sta implicitamente presentando come *nepos* rispetto a Nerva e non può essere altri che Adriano. Diversamente, se autore del provvedimento fosse stato Traiano, il vocabolo specifico, adatto a risalire indietro nella genealogia, sarebbe stato, ovviamente, *pater*. Questo computo per *gradus*, descritto in dettaglio dai giuristi<sup>54</sup>, permette di escludere con la stessa certezza anche la possibilità che si tratti di un successore di Adriano<sup>55</sup>. Del resto, un'ulteriore conferma della identità adrianea è data dal confronto con le numerosissime titolature imperiali su pietra dove, come è noto, la discendenza da Nerva è compresa nel *nomen principis* in modo quasi costante da Traiano fino a Caracalla<sup>56</sup>. Nel caso

<sup>53</sup> Per quest'uso personale e facoltativo dell'accento nei papiri in lingua latina cfr. Kramer 1991. Per la documentazione epigrafica cfr. Flobert 1990.

<sup>54</sup> *Dig.* 38.10.10 (Paul. *l. s. de grad. et adf.*).

<sup>55</sup> In questo caso, come si sa, i termini appropriati sarebbero stati, nell'ordine, *proavus*, *abavus*, *atavus*, e infine *tritavus*. A titolo esemplificativo cfr. la dedica di Settimio Severo e Pertinace al loro antenato Nerva, riportata da *CIL* VI 954 r. 2 (196 d.C.), che testimonia l'uso del sostantivo *atavus*. Per una discussione della terminologia romana della parentela, con citazione delle fonti giuridiche, cfr. Bettini 2009, 11–23.

<sup>56</sup> Hekster 2015, 184. In questi casi, in maniera attenta e coerente, i termini di affiliazione impiegati sono, in senso discendente: *filius* per Traiano, *nepos* per Adriano, *pronepos* per Antonino Pio, *abnepotes* per Marco Aurelio e Lucio Vero, e infine *adnepos* per Commodo, e per Settimio Severo.

che qui interessa, non è infine da sottovalutare anche la dimensione retorica che tale rimando poteva forse assumere: secondo una pratica inaugurata già da Augusto<sup>57</sup>, l'aggancio ai modelli etici del passato o ad atti legislativi di contenuto analogo è particolarmente utile a legittimare o consolidare il proprio operato. Tale prassi è attestata anche in diversi esempi di costituzioni tramesse su papiro<sup>58</sup>.

**2** *ad optumī . . mmaq . . [.] . :* A causa dei danni materiali subiti dal supporto la seconda parte del rigo si presenta di difficile interpretazione. Dopo le lettere *tu* in legatura tra loro<sup>59</sup>, su un fascio di fibre caduto più in basso rispetto alla posizione originaria, sono visibili due obliqui convergenti, corrispondenti alla parte alta di *m*; subito dopo una frattura interna, lungo la direttrice superiore, si scorge la punta di tratto leggermente arcuato che, tuttavia, appare troppo alto per appartenere alla medesima lettera. Quanto rimane potrebbe essere la terminazione di un tratto verticale come di *i*, generalmente coronata nella parte superiore da *empattments*. Proseguendo, si nota la presenza di un tratto arcuato nella parte alta del rigo, come di *u*, sebbene non corrisponda a nessuna delle due forme in uso nel papiro<sup>60</sup>; tale traccia appare, inoltre, distanziata di una lettera circa da quella che la precede ed è possibile che qualcosa sia andato perduto. Infine, all'altezza del punto di congiunzione tra i primi due obliqui della successiva *m*, si scorge un piccolo tratto arcuato che potrebbe essere il residuo di una lettera in legatura. Una lettura come *ad optimum* appare dunque poco compatibile con le tracce superstiti; tra le altre, una possibile alternativa è di leggere *ad optumī*, a cui naturalmente seguiva l'accusativo retto da *ad*. In fine di rigo sopravvivono tracce che all'apparenza sembrano come di *m*, ma non si può escludere che si tratti di due o tre lettere, comunque difficili da distinguere per le cattive condizioni del frammento in questo punto. Ad ogni modo, sembra certo che questa sequenza apparteneva a un unico termine, dato il modo ravvicinato in cui le lettere sono state vergate. Della sequenza finale di lettere, ad esclusione della probabile *a*, sopravvivono solo resti esigui lungo il bordo di frattura di una lacuna interna, che non permettono alcuna identificazione; in aggiunta, la posizione delle tracce all'interno del rigo non appare del tutto sicura a causa dei fasci di fibre sui quali si trovano, che andrebbero distesi e allineati tra loro. Da ultimo, tra la seconda e la terza traccia non si scorgono segni di inchiostro e, ipotizzando un loro spostamento in avanti, si può credere per ragioni di spazio che una lettera sia andata persa. Allo stato attuale del frammento, bisogna comunque ammettere la caduta di una lettera stretta.

**3** *pertinent*: Il verbo chiude la proposizione relativa, aperta dal pronome *quae* di r. 2.

*placuerit*: Si è già detto della possibile costruzione sintattica di *placeo* nel presente contesto; in aggiunta è da evidenziare la scelta del termine, che rientra nella categoria di verbi che servivano a dare un tono persuasivo alla volontà imperiale<sup>61</sup>.

**3–4** *ut not[u]m habēres*: In questo punto il papiro si presenta particolarmente rovinato e necessiterebbe di restauro. Al momento è possibile dire che dopo *not*, lungo il bordo di frattura di una lacuna interna, si scorgono porzioni inferiori di un primo tratto verticale, leggermente svanito, e di un secondo tratto verticale, più breve, che con buona probabilità dovevano appartenere a lettere distinte. Entrambe le aste, inoltre, si trovano su un fascio di fibre che andrebbe ricollocato più a destra: in questo modo la seconda verticale si verrebbe a posizionare al di sotto del successivo peduncolo orientato verso sinistra e visibile nella parte superiore del bilineo. Le due tracce sarebbero dunque parte di un'unica lettera, il cui corpo è perso in una lacuna interna, e che appare compatibile con *h*<sup>62</sup>. Infine, lungo la direttrice superiore, vi sono una minima traccia puntiforme,

<sup>57</sup> Spagnuolo Vigorita–Marotta 1992, 89.

<sup>58</sup> *BGU* II 628 r. r. 2 (*parens*); e con uno scarto cronologico *P.Lips.* I 44, col. II rr. 4–5 (*divorum parentorum Aug(ustorum)*). Sulle *constitutiones* su papiro cfr. da ultimo Purpura 2009–12.

<sup>59</sup> Per una legatura affine di *t* con *u* cfr. *epistula* in col. I r. 4.

<sup>60</sup> La lettera è solitamente ampia e di forma squadrata, tracciata in tre o anche in due tempi, ma è presente anche la forma a calice, talvolta leggermente sopraelevata rispetto al rigo di base (cfr. *Nervae, epistulae* in col. I r. 1, 4; *indulgen[tiam]*, la prima *u* di *respon[su]rus* in col. II rr. 4, 11).

<sup>61</sup> Spagnuolo Vigorita–Marotta 1992, 118.

<sup>62</sup> L'unico esempio di *h* all'interno del papiro londinese è visibile in col. I r. 4, dove la lettera mostra un tracciato posato e il primo tratto verticale termina nella parte alta con un ripiegamento verso sinistra. Una forma pressoché identica a quella del rigo in questione, specie per quanto riguarda il modo di piegare l'asta di sinistra, si scorge in *P.Berol.* inv. 11533 fr. a r. 11.

una verticale che termina con un ricciolo aperto a sinistra, come di *b*, e a metà altezza un tratto orizzontale, prolungato nell'intercolumnio, che potrebbe corrispondere al tratto mediano di *e*. Va precisato che tali resti si trovano su un fascio di fibre danneggiato che ha determinato la loro attuale posizione a metà altezza del bilineo, e necessiterebbero in realtà di uno spostamento in alto. Per quanto riguarda la traccia visibile all'inizio del r. 4, questa può facilmente essere interpretata come secondo tratto di *r* che, trovandosi in posizione incipitaria, era con buona probabilità di modulo ingrandito<sup>63</sup>. Nell'insieme, è dunque possibile completare le tracce disponibili ricostruendo la finale *ut not[um] habet[ur]*, con cui Adriano esprimeva la volontà di «rendere noto» l'esempio dell'epistola di Nerva. Tale espressione è attestata in *Dig.* 16.3.24.pr.3 (Pap. 9 *quaest.*) e soprattutto ricorre, come nel nostro caso, insieme a *subici iussi* in *Plin. epist.* 10.22.1. Il formulario sarebbe dunque in sintonia con il linguaggio imperiale. Sul possibile soggetto di *habeo* cfr. *infra*, commento r. 10.

**4 *exemplum epistulae eius*:** L'espressione è significativa, poiché informa sulla forma specifica attraverso la quale la *constitutio* di Nerva era stata trasmessa<sup>64</sup>. Il passo di Ulpiano sul testamento militare, nonostante ponga in risalto l'azione dell'imperatore<sup>65</sup>, non specifica quale tipologia formale fosse stata scelta. Tuttavia, poiché si è detto che probabilmente in questa sezione del rotolo si stava citando un provvedimento adrianeo di contenuto diverso, rimane difficile individuare la fattispecie esatta a cui Nerva e poi Adriano si riferivano. Anche il già menzionato passo di *Inst.* 2.12pr. non precisa quale fu lo strumento di diffusione della misura di Nerva, e il confronto con le *constitutiones* dell'anziano imperatore giunteci per via epigrafica non permette di giungere ad alcuna identificazione<sup>66</sup>. Ciononostante, se si valuta l'informazione da un punto di vista più generale, essa è del tutto in linea con i dati già noti che testimoniano diversi momenti di affinità tra l'azione normativa dei due imperatori<sup>67</sup>.

*hui[c] capit[um]*: Sebbene le condizioni attuali delle fibre non rendano subito evidente l'entità della lacuna, la presente integrazione può ritenersi certa per ragioni di senso. Dopo la lacuna interna, lungo il bordo di frattura, sopravvivono porzioni superiori di un obliquo che procede da destra verso sinistra, simile al secondo tratto di *a*; al di sotto, ma su di un fascio di fibre sconnesse, è visibile la punta di un tratto che è interpretabile come parte del primo obliquo di questa lettera; al tempo stesso, ipotizzando un corretto allineamento delle fibre, è anche possibile che si tratti della fine dell'asta di *p* seguente, di cui rimane solo la parte superiore. Questa è inoltre tracciata con occhiello aperto, in forma identica a quella di *epistulae* nel medesimo rigo. Infine, è da notare la presenza al di sopra di *a* di un tratto in apparenza inclinato e orientato da destra verso sinistra: è da escludere che esso sia parte della *c* iniziale di *capiti*, dal momento che la forma usuale della lettera non rompe mai il bilineo, ma presenta il secondo tratto che procede in direzione orizzontale. Per la sua forma questo obliquo potrebbe essere inteso anche come accento; tuttavia l'uso dell'*apex* nel papiro, per quanto libero, è legato alla quantità della vocale ed è dunque corretto. Alla luce delle condizioni sensibilmente danneggiate di questa parte del supporto, rimane da chiedersi se la traccia non sia il tratto inferiore di una lettera del rigo precedente. In questo caso potrebbe appartenere al primo tratto di *a* della sequenza *habe*; una forma simile di *a* con primo tratto accentuato e discendente oltre il rigo di base è presente in *parem* e in *aut* di col. II rr. 4, 7.

**5 [su]bici iussi:** Tale espressione, da intendersi nel senso di «ordinai di inserire», è attestata oltre che nel sopra citato passo pliniano, anche in *Dig.* 48.6.6.3pr. (Ulp. 7 *de off. proc.*), in cui è riportato un provvedimento di Antonino Pio. Tra le occorrenze epigrafiche si può citare e.g. *AE* 1996, 881 r. 7 (= *CIL* II<sup>2</sup>, V, 1322) che trasmette un'*epistula* di Antonino Pio indirizzata ai magistrati del *municipium Obulculensium*.

<sup>63</sup> Per una forma simile di *r* iniziale cfr. col. II r. 7 e soprattutto r. 10.

<sup>64</sup> In generale sui provvedimenti imperiali in forma di *epistulae*, oltre al già citato Palazzolo 1977 cfr., più di recente, Corcoran 2014, 172–209.

<sup>65</sup> Ciò è rilevato da Scarano Ussani 1992, 87.

<sup>66</sup> Cfr. l'elenco fornito da Purpura 2009–12, 240.

<sup>67</sup> Un parallelo tra Nerva e Adriano si trova anche in tema di successioni attraverso legati: Nerva stabilì che legati potessero essere fatti in favore anche di *civitates* e tale provvedimento fu confermato da Adriano; cfr. Ulp. 24.28. Inoltre, in riferimento al comune trattamento adottato dai due imperatori verso gli Ebrei cfr. Garzetti 1960, 314.

**10 iam scitis ipsi:** La locuzione è importante per orientarsi nella questione di chi fosse il destinatario dell'atto. La presenza di *scitis* lascerebbe pensare che il provvedimento era indirizzato a dei magistrati; va osservato, tuttavia, che l'apostrofe al plurale contrasta con l'uso della seconda personale singolare di rr. 3–4 visto in precedenza, e che ritorna peraltro in col. II r. 8. Il cambio di persona rimane difficile da spiegare, ma una possibilità, data anche l'ampia lacuna precedente, è di credere che qui il *princeps* stesse a sua volta citando un passo dell'*epistula* di Nerva. Diversamente da questa, la misura adrianea avrebbe dunque avuto un destinatario unico, apostrofato due volte nel testo superstite. In alternativa, vista l'assoluta incertezza sul contenuto dei rigli precedenti, non si può escludere che la citazione del provvedimento era interrotta dal giurista per dare spazio a un qualche commento, caratterizzato dal passaggio al plurale<sup>68</sup>.

**11 et fiscum et aerarium:** La menzione congiunta di *fiscus* e di *aerarium* – ovviamente nel senso di *aerarium Saturni*<sup>69</sup> – è tutt'altro che priva di rilievo. A prescindere dalle diverse teorie formulate su natura giuridica del *fiscus* e il suo rapporto con *aerarium* e *patrimonium*<sup>70</sup>, è noto che dall'epoca traianea finanze imperiali e fondi pubblici, sebbene formalmente distinti, erano, di fatto, entrambi sotto il controllo del *princeps*<sup>71</sup>. Non a caso, nella letteratura contemporanea i due termini sono spesso collegati, proprio come accade nel nostro frammento, e non mancano attestazioni in cui sono tra loro in un rapporto di sinonimia, per descrivere nell'insieme le finanze pubbliche dell'impero<sup>72</sup>. Ciò spinge a pensare che l'espressione fosse uno stilema non inconsueto nella lingua del tempo e che, anche nelle parole di Adriano, servisse ad alludere, in senso generale, all'intero assetto finanziario.

. *ener[.]m:* In questo punto la lettura pone difficoltà per via di una sbavatura dell'inchiostro. All'inizio sono visibili l'estremità di un'asta simile a quella di *b* e, nella parte inferiore del bilineo, una sezione arcuata simile a quella di *u*; su queste basi si potrebbe ipotizzare *yener[i]m*, di cui la lettera iniziale è stata scritta sopra una precedente *b*, corretta *in scribendo* dallo stesso scriba. Del resto, è noto che la confusione tra *b/v* è fenomeno alquanto frequente<sup>73</sup>. Inoltre, lo spazio esiguo della lacuna si adatta soltanto a una lettera stretta come *i*.

col. II

**1 trecenari:** Quanto rimane non permette di decidere se si debba leggere il nominativo o l'accusativo plurale di *trecenarius*. Ad ogni modo, il contesto rende certo che il vocabolo non indica il *procurator*, ma il centurione al comando di trecento *speculatores*; cfr. e.g. *AE* 1987, 970 r. 2; *AE* 1899, 143 r. 2 (= *CIL* VI 37191); *AE* 1908, 10 r. 4 (= *ILS* 9188).

**2 cum:** Dalla preposizione potrebbe essere retto il congiuntivo *pertineat* di r. 3.

*alitem:* La lettura in questo punto è certa e non lascia dubbi sulla presenza del vocabolo, per quanto raro e d'ambito per lo più poetico. In questo contesto, gli si deve evidentemente attribuire il significato di «rapido, immediato» (cfr. *ThLL* I 1524–1527, in part. 1524 s.v.). Un'idea di necessità, o quantomeno di premura, è suggerita anche dall'espressione di r. 5 e dal verbo *festino* di r. 12.

<sup>68</sup> Come osservato da Watson 1970, 385 (= id. 1991, 247), in proposito al rescritto adrianeo, trasmesso da *Dig.* 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re mil.*) e caratterizzato dall'uso del plurale rispetto al singolare del testo imperiale, «Switches from singular to plural and so on are common in legal writing and not suspicious».

<sup>69</sup> Su entrambi gli *aeraria* cfr. almeno Corbier 1974. Sulla natura giuridica del *fiscus* e del suo rapporto con *aerarium* e *patrimonium* cfr. le osservazioni di Lo Cascio 1971–72, 55–121 (= id. 2000, 97–161), con ulteriore bibliografia.

<sup>70</sup> Sulla titolarità dell'imperatore sul fisco il dibattito è ampio e controverso. Una sintesi critica si trova in Lo Cascio 1991, 160–173. In ogni caso cfr. almeno Brunt 1966, che si oppone alla visione di Millar 1963, sulla separazione tra ricchezza privata dell'imperatore (i.e. *fiscus*), e l'*aerarium*. Inoltre, sulle accezioni che il termine *fiscus* viene ad assumere dagli inizi del principato in riferimento al *princeps* per indicare sia la sua fortuna privata sia un fondo speciale da lui gestito cfr. Jones 1950, 25 (= id. 1960, 107–108). Più di recente, per l'età augustea cfr. anche Alpers 1995, 29–43.

<sup>71</sup> Plin. *pan.* 36 afferma in modo chiaro il controllo di Traiano sull'*aerarium*. In proposito cfr. Waters 1975, 412–413, e più dettagliatamente Alpers 1995, 45–59.

<sup>72</sup> Cfr. e.g. Plin. *pan.* 36.3.1: *at fortasse non eadem severitate fiscum qua aerarium cohibet: immo tanto maiore quanto plus tibi licere de tuo quam de publico credis*; 42.1.1: *locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges ...* Ulteriori passaggi sono elencati in Jones 1950, 27–28 (= id. 1960, 111–112); Brunt 1966, 78 e nota 20.

<sup>73</sup> Cfr. Adams 2007, 626–628.

**4** *parem indulgen[tiam]*: Rilevante è l'uso del sostantivo *indulgentia* che, non diversamente ad esempio da *clementia*, *liberalitas*, indica una delle *virtus* imperiali per eccellenza<sup>74</sup>. Nello specifico, il concetto sta ad indicare una particolare disponibilità d'animo dell'imperatore a vantaggio sia di gruppi sociali sia di singoli individui<sup>75</sup>. Per questo suo significato, esso trova una specializzazione soprattutto in ambito amministrativo, dove è indicato come il criterio ispiratore di concessioni e benefici imperiali di varia natura<sup>76</sup>. L'analisi di H. Cotton sulle occorrenze del vocabolo ha dimostrato in modo chiaro come tale concetto si affermi già in epoca flavia e in connessione con favori imperiali di differente tipo<sup>77</sup>. Nel tempo e, in particolare, durante il principato traiano, l'*indulgentia principis* acquista maggiore rilievo, come suggerito dalle numerose attestazioni trasmesse dal carteggio pliniano<sup>78</sup>; tuttavia è con Adriano che questa nozione astratta assume un valore decisamente concreto, divenendo per la prima volta, nel 128 d.C., un peso monetale<sup>79</sup>. Un riflesso della crescente celebrazione della *indulgentia Hadriani* si trova nella documentazione epigrafica<sup>80</sup>, dove il sostantivo ricorre talvolta in combinazione con *liberalitas* o vede in sua sostituzione l'uso dell'aggettivo *indulgentissimus*<sup>81</sup>. All'interno della documentazione papiracea, in riferimento all'operato di Adriano, il termine è attestato in *PSI XI 1026*, testo *A r r. 5* e testo *B r r. 4*, petizione di veterani della *legio X Fretensis* al governatore della Giudea. È inoltre significativo che tale *virtus*, descritta come *plenissima*, sia menzionata nel passo ulpiano in quanto motivo ispiratore dell'operato di Nerva<sup>82</sup>. Nel frammento londinese il termine è accompagnato dall'aggettivo *par*: in questo punto l'espressione potrebbe essere un richiamo al carattere eccezionale della *indulgentia* di Nerva; in alternativa, e più probabilmente, potrebbe indicare che il medesimo provvedimento era stato applicato da Adriano a diversi gradi dell'esercito. Il nesso *par indulgentia* è impiegato da Val. Max. 5.7.2.2; 7.3.6.2.

**6** *inter* .[: La sequenza potrebbe appartenere al verbo da cui far dipendere l'accusativo di *occasio*. Oltre al participio congiunto *intercessam*, si può ipotizzare la presenza del verbo *intercipere*. L'espressione *occasionem interceptus* ricorre in Cic. agr. 2.3.18.

**6–7** *me]rrita aut beneficia*: In letteratura l'uso congiunto dei due termini è attestato in Cic. Ver. 2.2.122; fam. 11.16.2. Per un parallelo epigrafico si veda *CIL V 875* (= *ILS 1374*), pure pertinente all'ambito militare<sup>83</sup>. Inoltre *beneficium* è spesso attestato nel carteggio pliniano in unione a *indulgentia*, rispetto alla quale, ser-

<sup>74</sup> Sul tema cfr., da ultimo, Pietanza 2010, con precedente bibliografia.

<sup>75</sup> Cfr. la definizione fornita da Levi 1993, 54, secondo cui *indulgentia* è da intendersi come benevolenza, ovvero come spirito conciliante.

<sup>76</sup> Tale punto è messo bene in luce dall'analisi di Cotton 1984. In particolare, per la documentazione epigrafica latina cfr. ora Pietanza 2010, 32–43, la quale peraltro evidenzia come *indulgentia* sia nozione nuova rispetto al sistema di valori tradizionale della *nobilitas* repubblicana.

<sup>77</sup> Cotton 1984, 247–249, 262.

<sup>78</sup> Oltre a Cotton 1984, 250–260, cfr. anche Pietanza 2010, tabella V, 119–120, dove le attestazioni riferite a Traiano riguardano assegnazione di cariche amministrative, atti evergetici, concessione della cittadinanza, *institutiones alimentariae*, elargizione di privilegi vari di natura sia giuridica sia economica. In particolare, sul concetto di *indulgentia* nel rapporto tra Traiano e Plinio, tra l'imperatore e la classe senatoria cfr. Seelentag 2004, 158–171.

<sup>79</sup> Il tipo dell'*indulgentia* compare con la legenda al rovescio, dove è raffigurata sempre seduta con una mano tesa e l'altra nell'atto di reggere uno scettro; cfr. *BMC III*, 305 n° 518–521, 310 n° 549, 311 n° 311. Sul messaggio monetale e sul suo significato cfr. inoltre Wallace-Hadrill 1981, 312; Levi 1993, 47–59.

<sup>80</sup> Cfr. e.g. *AE* 1979, 658; *AE* 1992, 715; *CIL VIII* 8814. Ulteriore documentazione in Wallace-Hadrill 1981, 313.

<sup>81</sup> Insieme a *liberalitas* cfr. e.g. *CIL VI* 972 rr. 9–10. Per *indulgentissimus* cfr. e.g. *CIL X* 463 r. 7. Per *liberalitas* soltanto cfr. la nota dedica da parte del *senatus* e del *populus* ad Adriano per la remissione del debito nei riguardi del fisco del 118 d.C., trasmessa da *CIL VI* 967 r. 10 (= *ILS* 309, Smallwood 64a). Per analogie e differenze tra *indulgentia* e *liberalitas* cfr. Pietanza 2010, 102–104.

<sup>82</sup> Cfr. *Dig.* 29.1.1: *postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit*.

<sup>83</sup> Sul documento cfr. Pflaum 1960–61, 141–143 (n° 59).

ve a descrivere la manifestazione concreta della generosità imperiale<sup>84</sup>. Nella documentazione papiracea in lingua latina, il termine si incontra nelle *constitutiones* imperiali in favore di veterani<sup>85</sup>.

**8 ob omīna:** La lettura pone qualche perplessità: nella preposizione *o* sembra essere stata corretta sopra un'altra lettera, che conteneva un tratto leggermente inclinato verso destra posto sul rigo di base, seguito da un tratto verticale (una sorta di occhiello?), ma la cui chiara decifrazione è ostacolata da una macchia di inchiostro. Si potrebbe supporre che lo scriba avesse iniziato a scrivere *b*, dimenticandosi della lettera precedente. Dopo, nella sequenza *omīna*, a causa della scomparsa parziale dell'inchiostro, sopravvive solo la metà superiore delle lettere. Dato il tema, si può tener presente il valore più generico assunto da *omen* in contesti di vita pubblica, nonché militare (cfr. *ThLL* IX 573–578, in part. 576–577 s.v.). In alternativa, si potrebbe pensare a una confusione da parte dello scriba, in linea anche con la correzione precedente di *ob*, il quale avrebbe scritto *omina* al posto di *omnia*.

**9 crum et stipendia:** Sulla base di *stipendia* si è spinti a credere che la sequenza precedente *crum* sia parte di un altro accusativo. Tra le scelte possibili sono da considerare sostantivi quali *lucrum*, *sepulcrum*, *simulacrum*; forse meno probabile è l'aggettivo *sacer*. Nessuno di questi nessi risulta attestato. Ad ogni modo, il ripetersi in questo punto del discorso del vocabolo *stipendia*, già impiegato al r. 5, suggerisce quale fosse il particolare ambito d'azione del provvedimento adrianeo.

*ri iussi:* Come in col. I r. 5 il verbo *iubeo* è impiegato con un infinito di forma passiva.

**10 indulge[re]:** Oltre al sostantivo, anche un termine da esso derivato, come *indulgens* o *indulgenter*, poteva essere impiegato; più difficile pensare a una forma di *indulgeo*, data la vicinanza con *iussi*. Nonostante la frammentarietà del testo, va rilevata la tendenza ad insistere su vocaboli ed espressioni chiave.

**10–11 res]ponsum:** Sull'accezione tecnica del verbo nel senso di «rispondere in tema di diritto» cfr. *VIR*, V, s.v., e. Da questo verbo doveva allora dipendere il dativo *cui* del r. 10.

**11 ut unusqu[is]que:** Il supplemento qui proposto è confortato dall'uso frequente nel lessico giuridico della finale con pronomi indefinito; cfr. e.g. *Dig.* 41.1.45.pr.4 (Gai. 7 ed. prov.); 45.1.38.17 (Ulp. 49 ad Sab.); 45.2.3.1 (Ulp. 47 ad Sab.).

**12 festinet:** per un uso simile di *festino* con *ad* e accusativo cfr. *Dig.* 36.4.5.22.1 (Ulp. 52 ad ed.).

### Sigle

*BMC* III = *Coins of the Roman Empire in the British Museum. III. Nerva to Hadrian*, with an Introduction and 102 Plates, ed. by H. Mattingly, London 1936.

*Catalogue* = *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the years 1921–1925*, London 1950.

*CLA* = E. A. Lowe, *Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century*, I–IX, Oxford 1934–1966, 1972<sup>2</sup>.

*CLA Suppl.* = E. A. Lowe, *Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century, Supplement*, Oxford 1971.

*CPL* = R. Cavenaile, *Corpus papyrorum Latinarum*, Wiesbaden 1958.

*P.Fay.* = B. P. Grenfell, A. S. Hunt, D. G. Hogarth (eds.), *Fayûm Towns and Their Papyri*, with a Chapter by J. G. Milne (Egypt Exploration Society. Graeco-Roman Memoirs, 3), London 1900.

*PLP* = R. Seider, *Paläographie der lateinischen Papyri*, II 2, *Juristische und christliche Texte*, Stuttgart 1981.

### Bibliografia

Adams 2007 = J. N. Adams, *The Regional Diversification of Latin 200 BC – AD 600*, Cambridge 2007.

Alexander 1938 = P. J. Alexander, Letters and Speech of the Emperor Hadrian, *HSCP* 49 (1938), 141–177.

Alpers 1995 = M. Alpers, *Das nachrepublikanische Finanzsystem. Fiscus und Fisci in der frühen Kaiserzeit*, Berlin–New York 1995.

<sup>84</sup> Cfr. *Plin. epist.* 10.5.1; 10.6.3; 10.92; 10.94.3; 10.120.2, con le osservazioni di Cotton 1984, 252–255. In generale, sul concetto di *beneficium*, affine a *privilegium*, cfr. Stagl 2015, 110.

<sup>85</sup> *BGU* II 628 v, col. II r. 17, edito di Ottaviano; *Chr.Wilck.* 463, int.3, r. 15, edito di Domiziano.



- Ammirati 2010 = S. Ammirati, Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità, *JJP* 40 (2010), 55–110.
- 2012 = S. Ammirati, The Latin Book of Legal Context: a Significant Type in the History of the Ancient Book, in *Actes du 26<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie* (Genève, 16–21 août 2010). Textes réunis par P. Schubert (Recherches et Rencontres, 30), Genève 2012, 19–25.
- 2015 = S. Ammirati, *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche* (Biblioteca degli Studi di Egittologia e Papirologia, 12), Pisa–Roma 2015.
- Bettini 2009 = M. Bettini, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009.
- Birley 1997 = A. R. Birley, *The Restless Emperor*, London–New York 1997.
- Brunt 1966 = P. A. Brunt, The ‘Fiscus’ and its Development, *JRS* 56 (1966), 75–91.
- Casamassima–Staraz 1977 = E. Casamassima – E. Staraz, Varianti e cambio grafico nella scrittura dei papiri latini. Note paleografiche, *S&C* 1 (1977), 9–110.
- Corcoran 2014 = S. Corcoran, State Correspondance in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian, in K. Radmer (ed.), *State Correspondance in the Ancient World. From the New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford 2014, 182–209.
- Corbier 1974 = M. Corbier, *L’aerarium Saturni et l’aerarium militare. Administratio et prosopographie sénatoriale*, Roma 1974.
- Cotton 1984 = H. Cotton, The Concept of *indulgentia* under Trajan, *Chiron* 14 (1984), 245–266.
- D’Orgeval 1950 = B. D’Orgeval, *L’Empereur Hadrian. Œuvre législative et administrative*, Paris 1950.
- D’Ors 1965 = A. D’Ors, La signification de l’œuvre d’Hadrien dans l’histoire du droit romain, in A. Piganiol – H. Terrasse (ed.), *Les empereurs romains d’Espagne*. Actes du colloque international organisé à Madrid du 31 mars au 6<sup>e</sup> avril 1964, Paris 1965, 147–161.
- Dell’Oro 1960 = A. Dell’Oro, ‘Mandata’ e ‘litterae’. Contributo allo studio degli atti giuridici del ‘princeps’, Bologna 1960.
- Ferrini 1901 = C. Ferrini, Intorno a due papiri giuridici di Harît (Fayûm), *RIL* s. II 34 (1901), 1087–94 (= id., *Opere*, I, Milano 1929, 453–60).
- Flobert 1990 = P. Flobert, Le témoignage épigraphique des apices et des I longae sur le quantités vocaliques en latin imperial, in G. Calboli (ed.), *Latin vulgaire – latin tardif*, II, Actes du II<sup>e</sup><sup>me</sup> Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bologne 29 Août – 2 Septembre 1988), Tübingen 1990, 101–110.
- Galimberti 2007 = A. Galimberti, *Adriano e l’ideologia del principato* (Centro di Ricerche e Documentazione sull’Antichità classica, Monografia 28), Roma 2007.
- Garzetti 1960 = A. Garzetti, *Storia di Roma*. VI. *L’impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960.
- Hekster 2015 = O. Hekster, *Emperors and Ancestors. Roman Rulers and the Constraints of Tradition*, Oxford 2015.
- van Hoesen 1915 = H. B van Hoesen, *Roman Cursive Writing*, Princeton 1915.
- Honoré 2002 = T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002<sup>2</sup>.
- Jones 1950 = A. H. M. Jones, The Aerarium and the Fiscus, *JRS* 40 (1950), 22–29 (= id., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 99–114).
- Kramer 1991 = J. Kramer, Die Verwendung des Apex und PVindob. L 1 c, *ZPE* 88 (1991), 141–150.
- Le Bohec 2003 = Y. Le Bohec, Hadrien et l’armée, in id. (ed.), *Les discours d’Hadrien à l’armée d’Afrique*. Exercitatio, Paris 2003.
- Levi 1993 = M. A. Levi, *Adriano Augusto. Studi e ricerche*, Roma 1993.
- 1994 = M. A. Levi, *Adriano. Un ventennio di cambiamento*, Milano 1994.
- Lo Cascio 1971–72 = E. Lo Cascio, Patrimonium, ratio privata, res privata, *AISS* 3 (1971–72), 55–121 (= id., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 97–161).
- 1991 = E. Lo Cascio, L’impero da Augusto ad Adriano, in *Storia di Roma*. II. *L’impero mediterraneo*. II. *I principi e il mondo*, Torino 1991, 160–173.
- Mallon 1952 = J. Mallon, *Paléographie Romaine*, Madrid 1952.
- Manni 2013 = A. Manni, Mors omnia solvit. *La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli 2013<sup>2</sup>.
- Marichal 1950 = R. Marichal, L’écriture latin du I<sup>er</sup> au VII<sup>e</sup> siècle: les sources, *Scriptorium* 4 (1950), 116–142.
- Marotta 1991 = V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991.
- 2011 = V. Marotta, I «mandata» nel «de officio proconsulis» di Ulpiano, in E. Stolfi (a cura di), *Giuristi e officium. L’elaborazione giurisprudenziale di regole per l’esercizio del potere fra II e III secolo. d.C.*, Napoli 2011, 155–193.
- Masi Doria 1996 = C. Masi Doria, Bona libertorum. *Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996.
- Millar 1963 = F. Millar, The Fiscus in the First Two Centuries, *JRS* 53 (1963), 29–42.
- 1992 = F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC– AD 337)*, London 1992<sup>2</sup>.

- Palazzolo 1977 = N. Palazzolo, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II–III sec. d.C.), *Iura* 28 (1977), 40–94.
- Pflaum 1960–61 = H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1960–61.
- Pietanza 2010 = L. Pietanza, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari 2010.
- Plasberg 1901 = O. Plasberg, Ein latenisches Papyrusfragment (Ulpian?), *WPh* 18 (1901), 141–142.
- Pringsheim 1934 = F. Pringsheim, The Legal Policy and Reforms of Hadrian, *JRS* 24 (1934), 141–153.
- Purpura 2009–12 = G. Purpura, I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto, *MEP* 14–17 (2009–12), 221–266.
- Roman 2011 = Y. Roman, *Adriano. L'imperatore virtuoso* (tr. it. di M. Matullo), Roma 2011.
- Scarano Ussani 1992 = V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992 (prima in *ANA* 94 (1983) 187–197, e in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III. Napoli 1984, 1383–1395).
- Seelentag 2004 = G. Seelentag, *Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat* (Hermes Einzelschriften 91), Stuttgart 2001.
- Spagnuolo Vigorita–Marotta 1992 = T. Spagnuolo Vigorita – V. Marotta, La legislazione imperiale. Forme e orientamenti, in *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. III. La cultura e l'impero*, Torino 1992, 85–152.
- Stagl 2015 = J. F. Stagl, Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern, in U. Babusiaux – A. Kolb (ed.), *Das Recht der „Soldatenkaiser“*. *Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin 2015, 109–126.
- Thornton 1975 = M. K. Thornton, Hadrian and his Reign, in *ANRW* II. 2 (1975), 432–476.
- Volterra 1971 = E. Volterra, Il problema del testo delle costituzioni imperiali, in *La critica del testo*. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze 1971, 821–1097 (= id., *Scritti giuridici*, VI. *Le fonti*, Napoli 1994, 3–279).
- Wallace-Hadrill 1981 = A. Wallace-Hadrill, The Emperor and his Virtues, *Historia* 30 (1981), 299–323.
- Waters 1975 = K. H. Waters, The Reign of Trajan, and its Place in Contemporary Scholarship, *ANRW* II.2, 381–431.
- Watson 1970 = A. Watson, Drunkenness in Roman Law, in W. G. Becker, L. Schnorr v. Carolsfeld (ed.), *Sein und Werden im Recht*. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970, Berlin 1970, 381–387 (= id., *Studies in Roman Private Law*, London–Rio Grande 1991, 243–249).

## ADDENDA

ad Nota 31: sulla clausola di ἀθάνατος che si legge in *P.Lond.* inv. 2585r, r. 2 cfr. Hengstl 1979.

ad par. 3. Il passo delle *Inst.* 2.12pr offre due spunti di riflessione interessanti, rispettivamente connessi con la forma e il contenuto della misura adrianea.

Anzitutto, sotto il profilo testuale, vale la pena notare che Giustiniano testimonia che la decisione imperiale era stata trasmessa attraverso la forma diplomatica della *subscriptio*, adoperando un termine poco frequente nelle fonti giuridiche<sup>86</sup>, con il quale si è soliti intendere un responso, generalmente breve, dato dal principe in riferimento a un caso pratico, ed espresso poi in calce a un *libellus* privato. È noto che da Adriano in poi si assiste a uno sviluppo, anche in termini quantitativi, della prassi dei rescritti, anche per effetto della riorganizzazione della cancelleria imperiale da lui promossa<sup>87</sup>; inoltre, come è stato rilevato dal dibattito storiografico romanistico, in passato, ma anche più di recente<sup>88</sup>, una svolta nella procedura di gestione dei *libelli* si ebbe ugualmente in epoca adrianea, quando copie delle *subscriptiones* imperiali iniziarono ad essere esposte in pubblico, oltre che a essere inviate al richiedente<sup>89</sup>. Dal momento che le

<sup>86</sup> La rarità del termine è evidenziata da Nörr 1981, 31 nota 92; Turpin 1991, 103; Hauken 1998, 302 e nota 21. Va rilevato che la sola altra menzione di *subscriptio* imperiale all'interno della letteratura giuridica si trova in connessione con Adriano; cfr. Gai. 1.94.

<sup>87</sup> Cfr. *V. Hadr.* 21: *ab epistulis et a libellis primus equites Romanos habuit*. Sui documenti adrianei, per lo più giunti in forma epistolare, è sufficiente rinviare alla documentazione raccolta in Martín 1982.

<sup>88</sup> Wilcken 1920; id. 1930; d'Ors-Martín 1979, Williams 1980.

<sup>89</sup> Questa è la tesi di Nörr 1981, ma le opinioni degli studiosi su tempi e forme di invio e/o pubblicazione delle risposte imperiali sono alquanto discordanti. Cfr. in proposito la bibliografia citata nella nota precedente, alla quale è da aggiungere Martín 1982, 271–285. Per un confronto con la prassi dei rescritti ad opera del prefetto d'Egitto cfr. almeno Haensch 1994, con ulteriori riferimenti bibliografici sull'argomento.

fonti giuridiche non offrono una definizione di *subscriptio*, né sono particolarmente chiare nell'uso del termine<sup>90</sup>, una distinzione netta tra *epistulae* e *subscriptiones* rimane per noi difficile da determinare<sup>91</sup>; ma proprio tale difficoltà, insieme alle osservazioni brevemente svolte nell'articolo, potrebbe far supporre che il provvedimento del papiro fosse originariamente trasmesso nella forma di un *rescriptum*, trovando così un possibile aggancio con il passo giustiniano<sup>92</sup>. Certo, il contenuto della misura, per come ci è giunto, sembra non contenere alcuna allusione a una fattispecie specifica, ma non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte non a una copia tratta direttamente da un testo normativo, ma a una sua rielaborazione all'interno di uno scritto giurisprudenziale, per quanto, come si è detto, tale scritto dovesse avere una finalità essenzialmente pratica. In questo modo si potrebbe spiegare anche l'assenza di quegli elementi costitutivi dei rescritti imperiali, che al contrario si ritrovano nelle trascrizioni derivate dall'originale e che sono note per via epigrafica e papiracea<sup>93</sup>.

La seconda riflessione sollevata dalla testimonianza delle *Institutiones* giustiniane riguarda poi l'oggetto del privilegio, dal momento che, secondo Giustiniano, Adriano non solo avrebbe ripreso, ma ampliato il provvedimento del suo predecessore, concedendo la facoltà di disporre per via testamentaria del *peculium castrense* anche ai veterani e, dunque, eliminando il carattere provvisorio di tale provvedimento<sup>94</sup>. Quella qui prospettata rimane soltanto una suggestione, tuttavia si può ragionevolmente considerare l'unico argomento di lessico offerto dal papiro, ovvero la duplice menzione di *stipendia*: il termine può essere inteso, oltre che nel suo valore concreto di «soldo», anche nel significato, altrettanto usuale, di «anno di servizio» (cfr. *OLD* s.v., 1821) e potrebbe forse alludere proprio ai *milites* di più lunga carriera.

*ad 1–2 de util[ita]tibus*: La nozione di *utilitas*, che non a caso ricorre anche in nel papiro berlinese<sup>95</sup>, serve a definire ciò che regola la condotta e le azioni del *princeps*. Per l'importanza della *utilitas ommium* durante il principato traiano cfr. Plin. *pan.* 67.8; 94.5<sup>96</sup>. Per un impiego di *utilitas* in riferimento alla sfera militare cfr. le parole traiane in Plin. *epist.* 10.22.2.

*ad 2 ad optimi . . mmaq . . [.] . :* Pur con le difficoltà legate alle condizioni del supporto, si può ragionevolmente pensare che, se il contenuto della col. I era connesso con quello della col. II, in questo punto vi fosse un riferimento a qualche rango, reparto o divisione interna dell'esercito. Non a caso, *optimi*, oltre che *fidelissimi*, sono definiti i *commilitones* nel testo del *mandatum* traiano di *Dig.* 29.1.1. Per un uso di *optimus* in relazione alla sfera militare cfr. e.g., Cic. *Phil.* 2.37.15 (*optimorum civium exercitus*). Guardando alla sequenza successiva all'aggettivo, si potrebbe pensare a un termine quale *manus*, *manipulus*<sup>97</sup>; si sarebbe anche tentati di cogliere un ulteriore riferimento a Nerva, forse descritto nelle parole adrianeche quale *optimus maximumque princeps*, secondo una definizione alquanto comune<sup>98</sup>, ma sia le tracce superstiti sia ragioni di spazio impediscono una simile lettura.

<sup>90</sup> Cfr. soprattutto Turpin 1991, 103, il quale rileva come a partire dal II sec. d.C. le fonti giuridiche siano solite impiegare il termine *rescriptum* per riferirsi, indistintamente, sia alla *epistula* sia alla *subscriptio*.

<sup>91</sup> Come lucidamente osservato da Bretone 1995, 229: «Rigorosamente parlando (ma è un rigore, talvolta, solo nostro) (*scil.* i rescritti) comprendono due categorie distinte, le *subscriptiones* e le *epistulae*». Inoltre, rileva ancora lo studioso (*ibidem*), che anche nel caso della *subscriptio* l'interrogante, talvolta, poteva essere una comunità, in maniera identica all'*epistula*.

<sup>92</sup> Per forma e parti della *subscriptio* cfr. Hauken 1998, 302. Cfr. inoltre l'opinione di Nörr 1981, 2–6, secondo cui le *subscriptiones* imperiali si sarebbero sviluppate in documenti autonomi con un proprio destinatario.

<sup>93</sup> Ampia documentazione in Martín 1982 (che comprende soprattutto *epistulae*) e Hauken 1998, il quale peraltro rileva la differenza tra i rescritti preservati dall'evidenza materiale e i rescritti citati nel *Codex Iustinianus*, *ibidem*, 300–301). Ulteriori riferimenti a *subscriptiones* superstiti, sia su papiro sia su pietra, con relativa discussione, si trovano in Williams 1980; id. 1986; Turpin 1991, 106–114.

<sup>94</sup> Tale aspetto è rilevato da Guarino 1941, 70–71.

<sup>95</sup> Cfr. *P.Berol.* inv. 11533, fr. a col. I r. 3, dove si legge la sequenza *quae ad utilitatem pertinentes*.

<sup>96</sup> Sul passo cfr. Marotta 2000, 146–148.

<sup>97</sup> *Manipularii* sono citati in *P.Berol.* inv. 11533, fr. a col. II r. 8.

<sup>98</sup> Cfr. e.g. *AE* 1984, 435 r. 11 = *CIL* V 5127: *ad optimu[m maximumque] princip[e]m*; *AE* 1969/70, 592 rr. 10–11: *ad optimum maximumque | bis imp(eratorem)*.

ad 6–7 *me|lrita aut beneficia*: Alle brevi osservazioni già svolte va aggiunto che nella politica legislativa imperiale il *beneficium*, a prescindere dal soggetto e dall'ambito di applicazione, ha evidentemente un'importanza fondamentale, poiché permette di legare il *princeps* ai suoi beneficiari e rappresenta, dunque, un efficace mezzo di ampliamento del consenso. Un collegamento tra *beneficium* e *indulgentia* si trova anche in *Dig.* 1.4.3.pr.1 (Iavol. *ep.* 13), dove si dice chiaramente che i benefici derivanti dalla *divina indulgentia* dell'imperator vanno interpretati secondo i criteri più ampi (*quam plenissime interpretari debemus*)<sup>99</sup>.

ad 8 *ob omīna*: A conferma della lettura si può confrontare il tracciato della sequenza *omnia* in *P.Berol.* inv. 11533, fr. a col. I r. 7.

#### Bibliografia citata

(negli Addenda, oltre alle opere citate nell'articolo a cui gli Addenda si riferiscono)

- Bretone 1995 = M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma–Bari 1995.  
 d'Ors–Martín 1979 = A. d'Ors – F. Martín, *Propositio libellorum*, *AJPh* 100 (1979), 111–124.  
 Guarino 1941 = A. Guarino, L'oggetto del «castrense peculium», *BDir* 7 (1941), 39–73.  
 Haensch 1994 = R. Haensch, Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus, *ZPE* 100 (1994), 487–546.  
 Hauken 1998 = T. Hauken, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181–249*, (Monographs from the Norwegian Institute at Athens vol. 2), Bergen 1998.  
 Hengstl 1979 = J. Hengstl, Die “athanatos” Klausel, in *Actes du XVe Congrès International de Papyrologie* (Bruxelles – Louvain, 29 août–3 septembre 1977), éd. par J. Bingen et G. Nachtergaele, IVe Partie: Papyrologie documentaire (Papyrologica Bruxellensia vol. 17, 18 et 19), Bruxelles 1979, 231–239.  
 Marotta 2000 = V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli 2000.  
 Martín 1982 = F. Martín, *La documentación griega de la cancellería del emperador Adriano*, Pamplona 1982.  
 Nörr 1981 = D. Nörr, Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit, *ZRG* 98 (1981), 1–46.  
 Scarano Ussani 1992b = V. Scarano Ussani, I beneficia Caesaris. Un dibattito giurisprudenziale fra la tarda repubblica e l'età di Adriano, in id., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992 (prima in *Labeo* 27 (1981) 315–330), 29–79.  
 Turpin 1991 = W. Turpin, Imperial Subscriptions and the Administration of Justice, *JRS* 81 (1981), 101–118.  
 Wilcken 1920 = U. Wilcken, Zu den Kaiserreskripten, *Hermes* 55 (1920), 1–42.  
 – 1930 = U. Wilcken, *Propositio libellorum*, *AfP* 9 (1930), 15–23.  
 Williams 1980 = W. Williams, The Publication of Imperial Subscripts, *ZPE* 40 (1980), 283–294.  
 – 1986 = W. Williams, Epigraphic Texts of Imperial Subscripts: a Survey, *ZPE* 66 (1986), 181–207.

Ornella Salati, Università degli Studi di Napoli 'Federico II'  
 ornella.salati@unina.it

<sup>99</sup> Cfr. in proposito Scarano Ussani 1992b, 62–65. Come precisato dallo stesso studioso, alcuni hanno ritenuto che l'*epistula* da cui è tratto il brano facesse riferimento proprio al *testamentum militis*; cfr. *ibidem*, 63 e nota 112 per la bibliografia relativa.